



CITTA' DI MOLFETTA

---

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO  
DI MOLFETTA

# Sommario

<b>Articolo 1 (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)</b> .....	<b>3</b>
<b>Articolo 2 (FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE)</b> .....	<b>3</b>
<b>Articolo 3 (PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE)</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 4 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 5 (I SOCI)</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 6 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 7 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 8 (L'ASSEMBLEA - COMPETENZE)</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 9 (L'ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO)</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 10 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE)</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 11 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE)</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 12 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO)</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 13 (IL PRESIDENTE e IL VICE PRESIDENTE)</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 14 (IL SEGRETARIO - TESORIERE)</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 15 (ESERCIZIO FINANZIARIO)</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 16 (REGOLAMENTO DI DISTRETTO)</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 17 (SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE)</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 18 (NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO)</b> .....	<b>10</b>

## **Articolo 1 (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)**

1. È costituita con il nome “ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOLFETTA”, di seguito denominata “Associazione”, una libera associazione tra i seguenti soggetti fondatori, così come previsto dal comma 6 e 1 dell’art. 4 del Regolamento Regionale n.15/2011, pubblicato sul B.U.R.P. Puglia n. 113 del 19/07/2011:
  - il Comune di MOLFETTA;
  - la Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia Bari-BAT;
  - la Confesercenti Puglia;
2. L’Associazione ha sede in Molfetta (BA) in Via Martiri di via Fani snc.
3. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale in altro indirizzo nell’ambito del Comune di Molfetta. Le eventuali modifiche di sede non comportano modifiche allo Statuto.
4. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e si estingue al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
  - a) lo scopo sociale è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
  - b) recedono il Comune e/o le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

## **Articolo 2 (FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE)**

1. L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
2. La sua attività è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto.
3. L’Associazione, come previsto espressamente dal Regolamento Regionale 15/2011, si propone di perseguire politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino.
4. L’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
  - a) dare piena attuazione all’Accordo di programma di intervento del Distretto Urbano del Commercio di MOLFETTA secondo il Regolamento di Distretto che sarà adottato;
  - b) adottare in forma coordinata e sinergica tutte le opportune iniziative di promozione e di marketing del Distretto al fine di generare attrattività e valorizzare le attività economiche presenti sul territorio di riferimento;
  - c) migliorare l’accessibilità del Distretto;
  - d) migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi strutturali di qualificazione urbana;
  - e) sviluppare attività promozionali ed eventi, aumentando la vivibilità del Distretto e la percezione del suo livello di sicurezza;
  - f) costruire un sistema di Governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto;
  - g) sviluppare una comunicazione integrata del Distretto;
  - h) coordinare le attività svolte dalle associazioni locali operanti nell’ambito del Distretto;
  - i) svolgere ogni altra attività ritenuta utile da parte del Consiglio di Amministrazione per favorire l’attuazione, lo sviluppo e il perseguimento dei fini del Distretto.

5. Nell'ambito del suo oggetto sociale l'Associazione può svolgere i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato:
- a) stipulare con Ministeri, Regioni, Enti e Società convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;
  - b) eseguire con personale e strutture proprie o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per l'espletamento dello scopo sociale;
  - c) partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private.

La gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività ed interventi del distretto, di norma e fatte salve specifiche diverse disposizioni, è affidata al socio Comune di Molfetta.

### **Articolo 3 (PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
  - b) eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) erogazioni, donazioni e lasciti.
2. La quota associativa da versare in sede di costituzione o di prima adesione è stabilita nell'importo di 10.000,00 per il Comune di Molfetta a valere anche quale quota di cofinanziamento (Delibera di Giunta comunale n. 35 del 26/09/2017), 2.000,00 € (duemila/00 €) per i Soci Fondatori e nell'importo di 500,00 (cinquecento/00 €) per i Soci Ordinari. La quota associativa ordinaria annuale sarà determinata anno per anno dall'Assemblea dei soci, così come previsto dalla normativa in vigore.
3. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.
4. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a) quote associative;
  - b) proventi derivanti dall'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
  - c) oblazioni volontarie;
  - d) ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione non può assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri ricavi fondatamente prevedibili.
6. Nel periodo di esistenza dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

### **Articolo 4 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - L'Assemblea dei Soci;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Presidente;
  - Il Segretario - Tesoriere;

2. La nomina a componente di uno degli organi dell'Associazione (Consiglieri e Presidente) e lo svolgimento di tutte le attività connesse alla carica avviene senza percezione di alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico preventivamente affidato dal Consiglio Direttivo e successivamente da questo approvato.

## **Articolo 5 (I SOCI)**

1. Così come previsto dall'art.5 del Regolamento Regionale n. 15/2011, possono essere Soci del Distretto il Comune di MOLFETTA:
  - a) le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello regionale, ai sensi dell' art. 3 della Legge Regionale n. 24/2015,
  - b) tutti i soggetti interessati alla valorizzazione del territorio, ai sensi dell' art. 4 comma 4 del Regolamento Regionale n. 15/2011,
  - c) le aziende preferibilmente in forma associativa (reti, consorzi, comitati, ecc) aventi sede operativa all'interno del distretto urbano che svolgano attività di commercio in sede fissa,
  - d) i pubblici esercizi e gli operatori su aree pubbliche operanti in mercati compresi nel distretto urbano.

Possono altresì associarsi le attività artigianali, (rappresentate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale) di servizio e altri distretti produttivi purché la loro presenza non costituisca oltre il 40% degli operatori associati, ai sensi dell' art. 5 comma 2, del Regolamento Regionale n. 15/2011.

2. Sono Soci Fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.
3. Sono Soci Ordinari i soggetti la cui attività sia svolta in sinergia con le iniziative del Distretto e che, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, aderiscono all'Associazione in un momento successivo. I Soci Ordinari partecipano all'Assemblea con diritto di voto.
4. Con domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara di condividere gli scopi dell'Associazione, di accettare le norme statutarie e i doveri da queste derivanti, ivi compreso il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si esprime nel termine di giorni 90 dalla ricezione della domanda. La qualifica di socio è acquisita in via definitiva dopo la decisione favorevole del Consiglio Direttivo e dopo aver effettuato il versamento della quota associativa. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

## **Articolo 6 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)**

1. I soci hanno diritto di ottenere dagli organi dell'Associazione tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento, ove adottato, e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa annuale.
3. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di rappresentarla all'esterno sulla base di quanto stabilito dagli organi collegiali, evitando di effettuare

comunicazioni a titolo personale. In materia di obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 7 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)**

La qualità di socio viene meno nelle seguenti ipotesi:

- a) recesso da parte del socio, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia a chiusura dell'esercizio in corso. Qualora il socio non sia in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione, il recesso non ha efficacia liberatoria nei confronti dell'associato moroso, che è comunque tenuto a versare i contributi e le quote insolute. In caso di partecipazione a Bandi o ad altre iniziative che prevedono l'erogazione di contributi monetari all'Associazione o ai suoi membri Fondatori, questi ultimi, se beneficiari di finanziamento, possono recedere dall'Associazione solo al termine della relativa procedura di rendicontazione, ovvero al termine del periodo di validità del Bando stesso.
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con decisione motivata, qualora il socio non sia in regola con il pagamento delle quote associative, o ponga in essere comportamenti incompatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione ha effetto immediato dal momento del ricevimento da parte del socio escluso della comunicazione. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione.
- c) per decadenza a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

## **Articolo 8 (L'ASSEMBLEA - COMPETENZE)**

1. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari.
2. Compete all'Assemblea:
  - a) la nomina del Presidente;(tra i soci fondatori)
  - b) le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
  - c) l'approvazione del programma annuale di attività dell'Associazione, proposto del Consiglio Direttivo;
  - d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - e) l'ammontare delle quote associative annuali;
  - f) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, compresi la nomina ed il compenso dei liquidatori, le modalità di liquidazione;
  - g) la deliberazione su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

## **Articolo 9 (L'ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO)**

1. L'Assemblea è convocata con avviso scritto, dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante comunicazione agli associati. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione

di data, ora e luogo della eventuale seconda convocazione. Se all'ordine del giorno è iscritta l'approvazione dei bilanci, l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e degli orari in cui gli stessi, e i documenti annessi, possono essere consultati.

2. Le riunioni dell'Assemblea hanno luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura, nonché su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal rappresentante più anziano di età fra i Soci Fondatori presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione purché sia presente la metà dei Soci Fondatori. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei Soci Fondatori e Ordinari. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari, dai soci con diritto di voto, dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti. Per la modifica dello Statuto è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono riportate in apposito verbale, redatto dal Segretario designato da chi presiede l'Assemblea, e da questi sottoscritte unitamente al Presidente. Esse vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

## **Articolo 10 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE)**

1. Il Primo Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ogni Socio Fondatore, vale a dire:
  - a) un rappresentante del Comune di MOLFETTA;
  - b) un rappresentante della Confcommercio Imprese per l'Italia –Provincia Bari-BAT;
  - c) un rappresentante della Confesercenti PUGLIA.
2. I successivi Consigli Direttivi potranno essere composti anche da rappresentanti indicati dai soci Ordinari, fermo restando la presenza al suo interno, di diritto, del Rappresentante indicato da ciascun Socio Fondatore. Almeno il 60% dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere espressione dei soci fondatori, conservando un'equa ripartizione degli stessi tra i rappresentanti del Comune e delle associazioni di categoria. Il Consiglio direttivo potrà essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri, rieleggibili per massimo due mandati.
3. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario – tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni: il socio Fondatore che ha provveduto alla nomina potrà sostituire il proprio rappresentante con comunicazione scritta al presidente.
4. I rappresentanti cessano dalla carica in occasione dell'insediamento di nuovo mandato amministrativo; o in caso di sostituzione effettuata dal socio fondatore mandante.

## **Articolo 11 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE)**

Il Consiglio direttivo ha competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi dell'Associazione e, in particolare:

- a) definisce le strategie di sviluppo economico e di riqualificazione urbana del Distretto, individuando gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione;

- b) predisporre il programma annuale di attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- c) proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali, distinte fra Soci Fondatori e Soci Ordinari e Soci Sostenitori;
- d) predisporre gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- f) redige, approva e modifica i regolamenti di funzionamento dell'Associazione per quanto non previsto dal presente Statuto;
- g) delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- h) fornisce indicazioni operative per l'espletamento degli incarichi;
- i) delibera, con provvedimento motivato, sulle domande di ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori;
- j) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione di soci di cui all'art. 7, lettera b) o la dichiarazione di decadenza di cui alla lettera c);
- k) fissa le date dell'Assemblea dei Soci;
- l) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- m) può nominare un Responsabile di coordinamento delle attività di segreteria ed attività amministrative, indicato dal Comune di MOLFETTA tra i propri Dirigenti;
- n) nomina al suo interno il Vice Presidente e il Segretario – Tesoriere.

## **Articolo 12 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO – FUNZIONAMENTO)**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni volta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
2. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche mediante avviso inviato due giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
7. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
9. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del segretario, previa approvazione nella seduta successiva, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.
10. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate, a titolo consultivo, tutte le persone la cui presenza sia ritenuta significativa per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

## **Articolo 13 (IL PRESIDENTE e IL VICE PRESIDENTE)**

1. La funzione di Presidente dell'Associazione viene svolta, dal Sindaco o suo delegato permanente.
2. Il Presidente:
  - a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio, ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma e può delegare;
  - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  - c) esercita il controllo sull'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
  - d) convoca l'Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo;
  - e) sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

## **Articolo 14 (IL SEGRETARIO - TESORIERE)**

Il Segretario - Tesoriere verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario – Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione. Annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Il Segretario - Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

## **Articolo 15 (ESERCIZIO FINANZIARIO)**

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I rendiconti, preventivo e consuntivo, vengono predisposti, con la collaborazione del Manager di Distretto (ove esistente), dal Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea per l'approvazione.
3. Il bilancio preventivo è sottoposto all'Assemblea, per l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'Assemblea, per l'approvazione, entro il 30 Aprile di ogni anno.

## **Articolo 16 (REGOLAMENTO DI DISTRETTO)**

Così come previsto dal comma 3, lettera d), dell'art.4 del Regolamento Regionale n.15 del 15/07/ 2011, sarà approvato un Regolamento di Distretto che dovrà prevedere, tra le altre cose, le modalità di gestione del distretto e quindi anche le modalità di coinvolgimento di altri

soggetti attivi alle dinamiche del Distretto, e ciò al fine di estendere la partecipazione attiva a più soggetti possibili.

### **Articolo 17 (SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE)**

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata, dopo tre anni dalla costituzione, all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, previa approvazione a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo stesso, ovvero su istanza di almeno due terzi dei Soci Fondatori. L'Assemblea delibera validamente lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto; nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilisce la destinazione da darsi al patrimonio associativo residuo.
2. La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità, a favore di associazioni, organismi con finalità similari.

### **Articolo 18 (NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO)**

1. Nelle more della nomina degli organi sociali, tutte le funzioni ad essi attribuite sono svolte congiuntamente dai Soci Fondatori.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.